



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie

c.m.: LEIS038005 - c.f.: 92000250750 - c.u.u.: UF7LLZ - mail: leis038005@istruzione.it - pec: leis038005@pec.istruzione.it

Istituto tecnico settore tecnologico - Liceo scientifico opzione scienze applicate

Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce) – tel. 0836483120

Succursale 1: via Sticchi - Maglie – Succursale 2: via Brenta - Maglie

sito web: www.iissmatteimaglie.edu.it

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Regione Puglia

drpu@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell'Ambito territoriale Provincia di Lecce

usple@postacert.istruzione.it

Al Sindaco del Comune di Maglie

comunemaglie@pec.rupar.puglia.it

Al Presidente della Provincia di Lecce

protocollo@cert.provincia.le.it

Al Dipartimento della funzione pubblica

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al RSPP di Istituto

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Al Personale ATA

Al Personale Docente

Agli Studenti ed alle loro famiglie

Alla RSU di Istituto

All'Albo di Istituto

Al sito Web dell'Istituto

Oggetto: pandemia coronavirus covid-19: riorganizzazione del servizio dell'istituzione scolastica e individuazione attività indifferibili da svolgere in presenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n.6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del MI prot.n. 278 del 6 marzo 2020 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del

- Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del MI prot.n. 279 dell'8.03.2020;
- VISTO l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
- VISTA la nota MI 323 del 10.03.2020 nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19;
- VISTA la nota MI 351 del 12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;
- VISTA la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
- VISTA la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);
- VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza, ripreso dalla nota MI 351 del 12.03.2020;
- VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n.18 (cd. CURA ITALIA) "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 87 che statuisce il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ed alla lett. a) prescrive di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- VERIFICATO che al momento non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, in quanto
- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami,
 - non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche,
 - l'interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico,
 - non vi sono nella scuola attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agrarie,
 - non vi sono in programma nella scuola raccolta, allontanamento e smaltimento di rifiuti tossici, nocivi e radioattivi,
 - non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne,
 - altre attività, da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente procrastinabili sino al termine dell'emergenza epidemiologica,
 - le attività della segreteria sono assicurate mediante il ricorso al lavoro agile degli assistenti amministrativi;
 - la scuola sta garantendo agli studenti il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite il registro elettronico RE AXIOS, la piattaforma *Impari* e *Google classroom*, tramite videoconferenze e tramite tutti i canali telematici già attivati dai docenti per l'interazione con gli studenti;
 - l'istituzione scolastica ha attivato un servizio di comunicazione con l'utenza h. 24 tramite casella di posta elettronica dedicata **leis038005@istruzione.it** attraverso la quale dare riscontro a tutte le richieste che dovessero pervenire nei prossimi giorni, senza precludersi la possibilità, ove se ne dovesse presentare la necessità, di soddisfare tali richieste tramite aperture temporanee da concordare;
 - è attivo un servizio di comunicazione telefonica al seguente numero **338.8424184 da utilizzare solo in situazioni di emergenza o aventi carattere riservato**;

VISTO il comma 3, dell'art.87 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (cd. CURA ITALIA) per il quale, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, ed avendo utilizzato gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, esperite tali possibilità, le pubbliche amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio;

VISTO l'art.17 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);

VISTO l'art. 396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;

VISTO il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

VERIFICATO che, stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio, avendo la scrivente abilitato il personale di segreteria a lavorare in remoto e garantito comunque il riscontro a richieste di vario tipo che dovessero pervenire alla scuola;

VERIFICATO che nell'ultima settimana l'affluenza presso gli uffici di segreteria ed in generale dell'istituto è stata di fatto inesistente;

PRESO ATTO che buona parte del personale ATA risiede fuori sede;

CONSIDERATA la necessità di far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

CONSIDERATO che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del covid-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale e nella regione Puglia;

CONSIDERATO che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;

VISTO l'art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VERIFICATA l'irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali mascherine da distribuire al personale in servizio;

A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto;

PREVIA integrazione della direttiva di massima al DSGA (nota prot.n. 2142 dell'11.03.2020);

PREVIA modifica del piano delle attività per personale ATA;

SENTITO l'RSPP d'istituto;

SENTITO il RLS dell'istituto;

SENTITA la RSU d'Istituto;

DISPONE,

per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, dal **19 marzo 2020** sino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, e comunque sino a due giorni antecedenti la ripresa delle attività didattiche, ad oggi stabilita al 3 aprile 2020, il regolare funzionamento degli uffici dell'istituzione scolastica è garantito in via ordinaria mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile.

Le residuali attività **da svolgere necessariamente in presenza e non procrastinabili** sono:

- eventuali stipule di contratti a tempo determinato per garantire la didattica a distanza,
- perfezionamento acquisti materiale didattico già aggiudicati,
- garanzia di accesso alla ditta incaricata della sanificazione e disinfezione nelle giornate precedenti al riavvio delle attività didattiche,
- igienizzazione e sanificazione degli ambienti prima del rientro degli studenti.

Per le necessità urgenti e non rinviabili come individuate o che dovessero subentrare e che richiedono necessariamente attività in presenza del Personale ATA, il Direttore SGA provvederà a determinare un quadro di reperibilità del Personale ATA e a individuare contingenti minimi e turnazioni.

Le eventuali esigenze di accesso all'istituto potranno essere soddisfatte mediante la programmazione di aperture da concordare. Tutti coloro che avranno, per motivi legati ad *attività indifferibili*, la necessità inderogabile di accedere all'edificio scolastico, dovranno farne richiesta mediante mail all'indirizzo istituzionale della scuola **leis038005@istruzione.it** o, **solo per situazioni di emergenza**, al seguente numero telefonico: **338.8424184**. Le richieste saranno acquisite dal personale incaricato che, sentito il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, ne comunicherà le modalità di espletamento.

Il personale amministrativo che dovesse essere costretto ad accedere all'istituto per assolvere all'espletamento di pratiche indifferibili potrà farlo, previa intesa con il Direttore SGA, in giorni e orari preventivamente concordati.

Le comunicazioni interne del personale amministrativo o per i docenti saranno garantite, oltre che dalla condivisione di numeri di telefono personali di reperibilità, anche dalle consuete modalità di utilizzo degli applicativi di segreteria in modalità di lavoro agile e tramite il sito della scuola.

Il ricevimento dell'utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile.

L'utenza inoltre potrà continuare ad usare la e-mail istituzionali per presentare istanze agli uffici, attenendosi alle comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO ON LINE dell'istituzione scolastica.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).

La dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Maggio

Firmato digitalmente da Maria Maggio